



Programma di acquisto azioni proprie

come autorizzato dall'assemblea del 29 aprile 2009

redatto ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

L'autorizzazione è richiesta: (i) al fine di sostenere sul mercato la liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti di prezzi non in linea con l'andamento del mercato, rafforzando – nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento – la stabilità della quotazione nelle fasi più delicate delle contrattazioni; nonché (ii) al fine di consentire l'assegnazione di azioni in conversione ai portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito “Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 – 2009” , a seguito della fusione per incorporazione di Banca Antonveneta S.p.A. in Banca MPS, nel rapporto di conversione determinato per effetto della fusione in n° 1.893 azioni ordinarie BMPS, di proprietà della Società Incorporante medesima e aventi godimento regolare, per ogni obbligazione convertibile (nom. 2.582,28 Euro) di cui al detto prestito “Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 - 2009” portata in conversione;

B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Banca, del valore nominale di Euro 0,67 cadauna, il cui numero massimo proposto è stabilito in n. 70.000.000,00 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3 del codice civile.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

C. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione.

D. Corrispettivo minimo e massimo

Fermo restando quanto previsto al successivo punto E, il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nel limite temporale di 18 mesi dalla deliberazione di cui al punto C, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il “Regolamento Mercati”). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita.

E. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni e di vendita dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.